



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII* depositata da Marchesano Maria Rita in data 15 settembre 2023;

visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data odierna;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale *ex art. 27, comma 2, CCII*, posto che il centro degli interessi principali della debitrice - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Villabate (comune rientrante nel circondario del Tribunale di Palermo),

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di consumatore (cfr. art. 2, comma 1, lett. e, CCII) sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

osservato che, allo stato, non si ravvisa la ricorrenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che non è stata indicata l'attuale pendenza di procedure esecutive in relazione alle quali valutare la sospensione *ex art. 70, comma 4, CCII*;

ritenuta, nondimeno, l'opportunità di disporre, a mente della disposizione appena citata, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul



patrimonio della debitrice nonché il divieto per quest'ultima di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di



straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentita la debitrice – riferisca per iscritto a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, dott. Giuseppe Aprile.

Palermo, 18 settembre 2023

IL GIUDICE
Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*





STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

RICORSO PER L'OMOLOGA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Della Sig.ra **Marchesano Maria Rita**, [REDACTED]

[REDACTED] | [REDACTED]
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec ettorevolpe@pec.it, fax: 091.651.64.44)

PREMESSO

- Che l'odierna istante versa in una condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendo le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela a tale scopo predisposti dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
- Che, per tale ragione, presentava all'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, istanza di nomina del Gestore della crisi al fine di essere coadiuvata nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Dott. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 67 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, la ricorrente:

a) Come si avrà modo di esporre, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore*";



- b) è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 lett. e) Codice della Crisi.
- c) non è soggetta o assoggettabile ad altre procedure concorsuali vigenti;
- d) non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda;
- e) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.;
- g) la domanda è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all’art. 67 L.F.

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare dell’istante è composto dalla stessa e dalla madre, sig.ra

████████████████████

Come si avrà modo di rappresentare la sig.ra Marchesano negli anni ha contratto debiti nella convinzione di poterli sostenere, come è di fatto avvenuto sino al 2023, ritrovandosi tuttavia gradualmente in condizione di squilibrio finanziario. Gli accessi al credito erano finalizzati principalmente a lavori di ristrutturazione dell’immobile in cui vive con la madre e di cui, a seguito della morte del padre, diveniva per successione ereditaria proprietaria nella misura di un quarto. Trattasi di unità immobiliare di circa 210 mq che ha richiesto negli anni diversi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La sig.ra Marchesano, al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate a carico che, gradualmente, con evidente corresponsabilità degli istituti di credito, assorbivano di fatto l’intera retribuzione mensile, negli ultimi tempi era poi costretta a ricorrere alle carte di credito revolving. Tale *modus operandi* di fatto non conteneva la esposizione debitoria ma contribuiva solamente a postergare nel tempo l’inevitabile insorgere dell’insolvenza, senza peraltro che la sig.ra Marchesano ottenesse particolare valore in liquidità. Basti pensare che a fronte del prestito concesso da Findomestic nel 2019, dal valore nominale di euro 27.000,00, la banca estingueva precedente finanziamento ed erogava la minor somma di euro 9.784,77 con cui la signora provvedeva ad estinguere ulteriori finanziamenti per complessivi euro 4.471,70, residuando pertanto la somma di euro 5.013,77. Tale somma era in parte utilizzata per la sostituzione degli infissi esterni dell’abitazione e per l’eliminazione di infiltrazioni sul terrazzo e ripristino dello stesso. Ed ancora a fronte del rinnovo della cessione del quinto dello



stipendio stipulata con Italcredi nel mese di febbraio 2022 si estingueva precedente cessione sempre concessa da Italcredi nel 2017, ed a fronte di un debito contratto pari ad euro 17.376,00 la ricorrente otteneva in liquidità appena euro 2.918,83. Alla stessa stregua il rinnovo della delegazione di pagamento sullo stipendio, sempre concessa da Italcredit in data 22.02.2021 dal valore di euro 21.840,00, al netto dell'estinzione di precedente restituiva un'erogazione netta di euro 6.742,92.

Va peraltro osservato che negli ultimi periodi la signora Marchesano ha visto crescere notevolmente i costi a suo carico a causa della notoria spinta inflazionistica.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

Il debito complessivo in capo alla sig.ra **Sig.ra Marchesano** è di euro [REDACTED]

1. Debito nei confronti di Cofidis per complessivi euro [REDACTED], precisato dalla creditrice, relativo a carta di credito [REDACTED] che prevedeva un pagamento rateale da euro 120,00 mensili.
2. Debito nei confronti di Unicredit per euro [REDACTED] derivante da contratto di finanziamento [REDACTED] concesso in data 06.05.2022 che prevede il pagamento per 120 mesi di una rata da euro 105,15, con cui estingue precedente finanziamento sempre concesso da Unicredit in 11.06.2019. Il netto liquidato era pari a complessivi euro 5.000,00. Il prestito estingueva precedente posizione sempre concessa da Unicredit dal valore all'estinzione di euro 1.604,09.
3. Debito nei confronti di Unicredit per euro [REDACTED] derivante da contratto di finanziamento [REDACTED] concesso in data 12.01.2023 di originari euro 5.305,49 che prevede il pagamento di n. 40 rate da euro 152,78. Il netto liquidato era pari a complessivi euro 4.950,00.
4. Debito nei confronti di Unicredit per euro [REDACTED] relativo a carta di credito [REDACTED] rilasciata il 21.01.2014 con pagamento rateale da euro 100,00 mensile. Il debito residuo è pari ad euro 1.200,00.
5. Debito nei confronti di Unicredit per euro [REDACTED] relativo a fido accordato di euro 1.200,00 in conto corrente in data 17.09.2009.



6. Debito nei confronti di Compass Banca relativo a contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato in data 21.04.2020 dal valore originario di euro [REDACTED] da pagare in n. 60 rate da euro 205,32. Il finanziamento estingueva precedente obbligazione sempre contratta con Compass il 26.11.2019. Il debito residuo è stato precisato dalla creditrice in euro 5.061,64.
7. Debito nei confronti di Compass relativo a carta di credito revolving n. [REDACTED] concessa in data 18.08.2021 dal valore affidato di euro 3.000,00 che prevede rate mensili da euro 150,00. Il debito residuo è pari ad euro [REDACTED]
8. Debito nei confronti di Findomestic Banca s.p.a. relativo a contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato in data 03.04.2019 dal valore originario di euro 27.000,00 da pagare mediante n. 120 rate da euro 337,00. Il finanziamento estingueva precedente obbligazione sempre contratta con Findomestic del valore all'estinzione di euro 17.215,43. Il netto erogato in conto corrente era pari ad euro 9.784,77. Il debito residuo è stato precisato dalla creditrice in euro 18.579,77. Dopo la precisazione del credito Findomestic Banca comunicava alla sig.ra Marchesano la decadenza dal beneficio del termine richiedendo il pagamento in una unica soluzione di euro [REDACTED]
9. Debito nei confronti di Findomestic Banca s.p.a. relativo a carta di credito revolving dal valore affidato di euro 3.000,00 che prevede rate mensili da euro 220,00. Il debito residuo è stato precisato dalla creditrice in euro [REDACTED]
10. Debito nei confronti di Agos Ducato s.p.a. relativo a carta di credito revolving dal valore affidato di euro 7.000,00 che prevede rate mensili da euro 216,00. Il debito residuo è stato precisato dalla creditrice in euro [REDACTED]
11. Debito nei confronti di Italcredì relativo a contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio [REDACTED] stipulato in data 22.02.2021 dal valore originario di euro 17.376,00 che prevede il pagamento di n.96 rate da euro 181,00. La cessione estingueva precedente finanziamento sempre concesso nel 2017 da Italcredì e la somma accreditata in conto



corrente ammonta ad euro 2.918,83. Il debito residuo al mese di ottobre 2023 è pari ad euro [REDACTED]

12. Debito nei confronti di Italcredì relativo a contratto di delegazione del quinto dello stipendio n. [REDACTED] stipulato in data 22.02.2021 dal valore originario di euro 21.840,00 che prevede il pagamento di n.120 rate da euro 182,00. La delega estingueva precedente finanziamento sempre concesso nel 2017 da Italcredì e la somma accreditata in conto corrente ammonta ad euro 6.742,92. Il debito residuo al 30.10.2023 è pari ad euro 1 [REDACTED]

13. La Regione Sicilia ha precisato un credito per tassa automobilistica, periodo 01/01/2023 - 31/12/2023, di euro 174.02

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Debito residuo	Categoria credito
Carta di credito - tutte	18/08/2021	[REDACTED]	[REDACTED] - Cofidis	[REDACTED]	120,00	[REDACTED]	Chirografario
Fin. Credito al consumo	06/05/2022	[REDACTED]	2 - Unicredit S.p A	[REDACTED]	105,61	[REDACTED]	Chirografario
Fin. Credito al consumo	19/01/2023	[REDACTED]	2 - Unicredit S.p A	[REDACTED]	152,78	[REDACTED]	Chirografario
Carta di credito - tutte	21/01/2014	[REDACTED]	2 - Unicredit S.p A	[REDACTED]	100,00	[REDACTED]	Chirografario
Apertura di credito in c/c	17/09/2009		2 - Unicredit S.p A	[REDACTED]		[REDACTED] 0	Chirografario
Fin. Credito al consumo	21/04/2020	[REDACTED]	3 - Compass Banca S.p A.	[REDACTED]	205,32	[REDACTED]	[REDACTED]
Carta di credito - tutte	18/08/2021	[REDACTED]	3 - Compass Banca S.p A.	[REDACTED]	150,00	[REDACTED]	Chirografario
Fin. Credito al consumo	03/04/2019	[REDACTED]	4 - Findomestic Banca	[REDACTED]	337,00	[REDACTED]	Chirografario
Carta di credito - tutte			4 - Findomestic Banca	[REDACTED]	120,00	[REDACTED]	Chirografario
Carta di credito - tutte	17/06/2021	[REDACTED]	5 - Agos Ducato S.p.A.	[REDACTED]	216,00	[REDACTED]	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	22/02/2021	[REDACTED]	7 - Italcredì S.p A.	[REDACTED]	181,00	[REDACTED]	Chirografario
prestito Delega Chirografaria	22/02/2021	[REDACTED]	7 - Italcredì S.p A.	[REDACTED]	182,00	[REDACTED]	Chirografario
Tributi			8 - Assessorato Economia e Finanze			[REDACTED]	Privilegiato_mobiliare



	84.175,36		1.869,71
TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale	Rata Media Mensile
Fin. Credito al consumo	37.801,34	44,91%	800,71
Carta di credito - tutte	21.225,32	25,22%	706,00
prestito Delega Chirografaria	13.723,73	16,30%	182,00
Cessione del quinto Chirografaria	10.050,95	11,94%	181,00
Apertura di credito in c/c	1.200,00	1,43%	0,00
Tributi	174,02	0,21%	0,00

IV. Dati reddituali

La sig.ra Marchesano è stabilmente impiegata con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze [REDACTED] e percepisce una retribuzione media annua comprensiva della tredicesima mensilità di euro [REDACTED], come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2023 per l'anno d'imposta 2022.

Dati reddituali storici				
Anno Imposta	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2021	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2020	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2019	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2018	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2017	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Altra percettrice di reddito del nucleo familiare è la madre della ricorrente, che gode di emolumenti pensionistici per circa euro [REDACTED] mensili.



V. Condizione di sovraindebitamento

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.300,00 come di seguito espresse in tabella.

Dettaglio spese	Media mensile Nucleo Familiare	Spese a carico Marchesano	Spese a carico
Spese alimentari	600,00	300,00	300,00
Abbigliamento e calzature	100,00	50,00	50,00
Utenze	280,00	140,00	140,00
Spese auto-moto e trasporti	200,00	200,00	-
Telefoni cellulari	20,00	10,00	10,00
Servizi sanitari	100,00	30,00	70,00
TOTALE SPESE	1.300,00	730,00	570,00

Le spese sono state ripartite tra la ricorrente e la madre in ragione delle specifiche esigenze e dei redditi rispettivamente percepiti.

Va osservato come le spese addotte siano riconducibili a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento primario dei bisogni della famiglia e risultano minori di quelle medie rappresentate dalle rilevazioni Istat che stimano le spese minime per una famiglia composta da due soggetti categoria altre tipologie ad euro 2.450,98 nella casistica “Tipologia Familiare Istat” e pari ad euro 1.814,16 alla voce “Aree Geografiche Istat Isole”.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell’incapacità dell’odierno istante di adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo importante assumono le necessità familiari qui intese come spese necessarie per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa.

Emerge peraltro con ogni evidenza l’impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che



prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso. Ricorrono con ogni evidenza le condizioni di "crisi" (intesa quale "inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) ed insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) e dunque lo stato di sovraindebitamento della proponente (Cfr. art. 2 Codice della Crisi).

VI. Dati patrimoniali

La sig.ra Marchesano risulta intestataria nella misura di un quarto di proprietà immobiliare ad uso abitativo, [REDACTED]

[REDACTED]

La sig.ra Marchesano risulta altresì intestataria di autoveicolo modello [REDACTED]

[REDACTED]

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Opel Adam	100,00%		[REDACTED]	2016	9.300,00

La sig.ra Marchesano è titolare presso Unicredit Banca di conto corrente [REDACTED], con saldo passivo alla data del 12.09.2023 di euro 1.638,00.

La sig.ra Marchesano risulta altresì contitolare, con la madre di conto corrente [REDACTED] tenuto presso Poste Italiane il cui saldo alla data dell' 12.09.2023 è pari ad euro [REDACTED]

VII. Indicazione dei contenziosi pendenti

La sig.ra Marchesano non è oggi parte di contenziosi pendenti in materia civile o tributaria.



VIII. Elenco atti di disposizione nel quinquennio ed atti impugnati dai creditori

La ricorrente non ha compiuto nel quinquennio antecedente il deposito della presente proposta atti di disposizione del patrimonio, né risultano suoi atti impugnati dai creditori.

IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che il debitore sia meritevole della tutela invocata, dacché non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

La ricorrente, infatti, non ha mai contratto esposizioni debitorie nella prospettiva di non onorarle, come infatti ha sempre fatto sino ad oggi ben oltre il limite della sostenibilità, come ben si evince dall'attuale rapporto rata/reddito.

Ed infatti, al fine di affrontare spese personali, principalmente legate a lavori di ristrutturazione dell'immobile in cui vive con la madre e di cui, a seguito della morte del padre, diveniva per successione ereditaria proprietaria nella misura di un quarto.

La ricorrente, evidentemente si è trovata gradualmente a veder lievitare la rata a carico, non rendendosi conto dell'altrettanto graduale rottura dell'equilibrio economico – finanziario.

Al fine di garantire il puntuale pagamento delle rate a carico, la ricorrente si rivolgeva dunque alla consulenza degli istituti di credito che, con evidente corresponsabilità, erogavano somme sempre più destinate nel tempo alla copertura ed estinzione di precedenti e che finivano con l'assorbire l'intera retribuzione mensile. Così come negli ultimi tempi la ricorrente era costretta a ricorrere alle carte di credito revolving per far fronte alle spese ordinarie della vita quotidiana. Tale *modus operandi* di fatto non conteneva la esposizione debitoria ma contribuiva solamente a postergare nel tempo l'inevitabile manifestarsi



dell'insolvenza, senza peraltro che la ricorrente ottenesse particolare valore in liquidità. Basti pensare che a fronte del prestito concesso da Findomestic nel 2019, dal valore nominale di euro 27.000,00, la banca estingueva precedente finanziamento ed erogava la minor somma di euro 9.784,77 con cui la debitrice provvedeva ad estinguere ulteriori finanziamenti per complessivi euro 4.471,70, residuando pertanto la somma di euro 5.013,77. Tale somma era utilizzata per la sostituzione degli infissi esterni dell'abitazione, per l'eliminazione di infiltrazioni sul terrazzo e per il rifacimento di infissi e finestre (come si evince dall'allegata documentazione fotografica). Ed ancora a fronte del rinnovo della cessione del quinto dello stipendio stipulata con Italcredì nel mese di febbraio 2022 si estingueva precedente cessione sempre concessa da Italcredì nel 2017, ed a fronte di un debito contratto pari ad euro 17.376,00 la ricorrente otteneva in liquidità appena euro 2.918,83. Alla stessa stregua il rinnovo della delegazione di pagamento sullo stipendio, sempre concessa da Italcredì in data 22.02.2021 dal valore di euro 21.840,00, al netto dell'estinzione di precedente restituiva un'erogazione netta di euro 6.742,92.

A tal proposito si richiama recente pronuncia del Tribunale di Termini Imerese secondo cui *“tale rilievo deve necessariamente coordinarsi con l'art. 124 bis T.U.B., richiamato dall'art. 12 bis, comma 3bis, L. 3/2012, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Ne deriva, quindi, a carico del soggetto finanziatore, un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con la conseguenza che, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; ne consegue, quale corollario del combinato disposto normativo citato, che il principale responsabile dei doveri previsti all'art. 124 bis T.U.B. sia il solo ente finanziatore, sicché il consumatore non può ritenersi responsabile del prestito concesso allorché, nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie*



entrate, si sia rivolto ad un intermediario finanziario confidando nella professionalità di quest'ultimo ed, in particolare, nella propria capacità a compiere le opportune verifiche sul merito creditizio” (Cfr. **Tribunale di Termini Imerese omologa del 03.01.2023**). Allo stesso modo, il Tribunale di Vicenza con provvedimento del 24/09/2020 ha affermato che “i finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore”.

Ed ancora, il **Tribunale di Napoli Nord del 27.10.2020** ha affermato che “il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio. Il Tribunale osserva in particolare che un ruolo fondamentale è stato svolto dalle società di finanziamento per quanto atteneva alla valutazione del c.d. merito creditizio ex art. 124 bis TUB per cui è da ritenersi sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le finanziarie hanno continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che imponeva alle stesse la verifica del merito creditizio (più precisamente si condivide il precedente del Tribunale di Napoli Nord, secondo cui “la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore). Del resto in tale indicata prospettiva di valorizzazione della diligenza del creditore si colloca anche il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza (CCII) che all'art. 68, terzo comma, prevede che l'OCC nella sua relazione deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita” (si veda anche art. 69, comma II - come modificato dal Correttivo al Codice della Crisi in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - e art. 283, comma V del suddetto Codice). Nel caso di specie può concludersi che l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle



proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente”.

La recente giurisprudenza ha dunque coerentemente affermato che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza **(Cfr. Tribunale Torino, 01 Giugno 2023)**.

Sempre il **Tribunale di Torino (decreto ex art. 70 CCII del 21.03.2023)** ha affermato che è ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII avviata dal debitore il cui sovraindebitamento è dipeso dalla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento “c.d. a catena”, destinati a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile. In tali fattispecie, il ricorso al credito non può infatti reputarsi colposo giacché invero contratto per necessità. La stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta giustificata sul piano soggettivo, in quanto destinata a far fronte alle obbligazioni assunte e divenute non sostenibili.

In punto di condizioni soggettive ostative all'omologa è dato sin d'ora richiamare la recente pronuncia della **Corte di Cassazione, Ordinanza del 27 luglio 2023 n. 22890**, intervenuta nel segnalare come il mutamento normativo attuato dapprima con il d.l. n. 137/2020 e chiaramente trasponibile all'analogo contenuto del Codice della Crisi, sia tutt'altro che irrilevante.

In tale pronuncia si conferma l'evidente *ratio* che ha mosso il legislatore a fornire al giudice un criterio generale di valutazione ben meno rigoroso, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico e non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

In sintesi, la condotta dell'odierna ricorrente, pur ingenua ma per nulla speculativa, non è per quanto sopra tacciabile di colpa grave avendo ella di fatto aggravato la sua posizione debitoria, in ultimo, al solo scopo, evidentemente



suggerito ed avallato dalle finanziarie in sede di consulenza, di ottemperare al pagamento dei ratei a carico, come di fatto è sempre avvenuto.

Infine, la condizione soggettiva di piena buona fede e lo spirito di adempimento della ricorrente sono espressi appieno dal contenuto della presente proposta, che prevede il soddisfacimento integrale di tutto il ceto creditorio, senza alcuno stralcio.

Pertanto, anche volendosi ravvisare un concorso di responsabilità (lieve) della ricorrente rispetto a quello ben più grave degli istituti erogatori, non v'è chi non veda come la soluzione proposta sia, nel contemperamento degli interessi in gioco del tutto ragionevole.

Da un lato, la debitrice, pur caricando su di sé l'adempimento di una rata il cui importo riflette ancora una volta lo spirito di sacrificio che la muove, rientrerebbe in condizione di sostenibilità finanziaria. Dall'altra gli istituti erogatori vedrebbero l'integrale rimborso del capitale erogato, avendo frattanto già incassato negli anni gli interessi pagati dalla ricorrente, non sottacendo peraltro quelli oggetto dei rapporti precedentemente estinti e spesso rifinanziati dal medesimo creditore.

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

La Proposta prevede dunque il pagamento integrale a favore dei creditori di complessivi euro 84.175,36 da pagarsi in 120 rate come di seguito espresso in tabella dal valore medio di ciascuna rata di euro 700,00.

In particolare la proposta prevede il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad euro 4.314,00, comprensivo di IVA, decurtato dell'acconto già versato da corrispondere in n 7 rate di cui le prime 6 da euro 700,00 ed una in corrispondenza della rata n. 7 da euro 114,00.



Al fine di evitare dilazioni di pagamento con rate mensili di basso valore la sig.ra Marchesano provvederà in corrispondenza della rata n 7 al pagamento integrale nei confronti della Regione Sicilia Assessorato Economia e Finanze per euro 174,02.

Dalla rata n. 7 provvederà altresì al pagamento del compenso dell'avv. Volpe per euro 1.811,98 da pagarsi in n. 3 rate di cui la prima in corrispondenza della rata n. 7 da euro 411,98, cui seguiranno due ulteriori rate, la n. 8 e la n. 9, da euro 700,00.

Dalla rata n. 10 compresa seguiranno i pagamenti in favore dei creditori come da tabella che segue.

- 1.** pagamento del debito nei confronti di Cofidis per complessivi euro 4.240,44 da pagarsi in n. 120 rate, dalla rata n. 10 da euro 35,34.
- 2.** pagamento del debito nei confronti di Unicredit Banca relativo al contratto [REDACTED] complessivi euro 8.245,64 da pagarsi in n. 120 dalla rata n. 10 da euro 68,71.
- 3.** pagamento del debito nei confronti di Unicredit Banca relativo al contratto [REDACTED] complessivi euro 5.074,21 da pagarsi in n. 120 dalla rata n. 10 da euro 42,28.
- 4.** pagamento del debito nei confronti di Unicredit Banca relativo al contratto di [REDACTED] per complessivi euro 1.200,00 da pagarsi in n. 120 dalla rata n. 10 da euro 10,00.
- 5.** pagamento del debito nei confronti di Unicredit Banca relativo all'apertura di credito in conto corrente per complessivi euro 1.200,00 da pagarsi in n. 120 dalla rata n. 10 da euro 10,00.
- 6.** pagamento del debito nei confronti di Compass Banca relativo al contratto di finanziamento [REDACTED] per complessivi euro 5.061,64 da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 42,18.
- 7.** pagamento del debito nei confronti di Compass Banca relativo al contratto di finanziamento [REDACTED] per complessivi euro 19.419,85, da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 161,83.



8. pagamento del debito nei confronti di Findomestic Banca relativo al contratto di carta di credito per complessivi euro 4.888,71 da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 40,74.

9. pagamento del debito nei confronti di Agos Ducato relativo al contratto di carta di credito per complessivi euro 7.428,62 da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 61,91.

10. pagamento del debito nei confronti di Italcredit spa relativo al contratto per complessivi euro 10.050,95 da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 83,76.

11. pagamento del debito nei confronti di Italcredit spa relativo al contratto per complessivi euro 13.723,73 da pagarsi in n. 120 rate a partire dalla rata n. 10 compresa da euro 114,36.

Creditore	Debito Residuo	% stralcio	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media
1 - Cofidis	4.240,44	0,00%	0,00	4.240,44	120	Dalla rata n.10	35,34
2 - Unicredit S.p.A	8.245,64	0,00%	0,00	8.245,64	120	Dalla rata n.10	68,71
2 - Unicredit S.p.A	5.074,21	0,00%	0,00	5.074,21	120	Dalla rata n.10	42,28
2 - Unicredit S.p.A	1.200,00	0,00%	0,00	1.200,00	120	Dalla rata n.10	10,00
2 - Unicredit S.p.A	1.200,00	0,00%	0,00	1.200,00	120	Dalla rata n.10	10,00
3 - Compass Banca S.p.A.	5.061,64	0,00%	0,00	5.061,64	120	Dalla rata n.10	42,18
3 - Compass Banca S.p.A.	3.467,55	0,00%	0,00	3.467,55	120	Dalla rata n.10	28,90
4 - Findomestic Banca	19.419,85	0,00%	0,00	19.419,85	120	Dalla rata n.10	161,83
4 - Findomestic Banca	4.888,71	0,00%	0,00	4.888,71	120	Dalla rata n.10	40,74
5 - Agos Ducato S.p.A.	7.428,62	0,00%	0,00	7.428,62	120	Dalla rata n.10	61,91
7 - Italcredi S.p.A.	10.050,95	0,00%	0,00	10.050,95	120	Dalla rata n.10	83,76
7 - Italcredi S.p.A.	13.723,73	0,00%	0,00	13.723,73	120	Dalla rata n.10	114,36
8 - Assessorato Economia e Finanze	174,02	0,00%	0,00	174,02	1	Rata n.7	-

Si rappresenta che la rata complessiva in favore di Unicredit Banca sarà pari ad euro 130,99, quella a favore di Compass di euro 71,08, per Findomestic di euro 202,57 e per Italcredit di euro 198,12.



XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità.

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Fermo restando che il Codice della Crisi non prevede in riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la condizione di ammissibilità data dalla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, la debitrice ha comunque inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del sovra indebitato.

Nel caso di specie, invero, v'è poco da argomentare giacché la proposta prevede il soddisfacimento integrale del ceto creditorio senza previsione di stralci di sorta.

E' appena il caso di evidenziare che nulla in più potrebbe né dovrebbe pervenire ai creditori in caso di apertura della liquidazione controllata.

Per mero scrupolo, è dato tuttavia evidenziare che la procedura liquidatoria restituirebbe ai creditori una soddisfazione ben inferiore a quella, integrale, oggi proposta, dacché l'opzione liquidatoria consterebbe delle seguenti attività:

1) Ricavato dell'eventuale vendita del bene mobile registrato, il cui valore di mercato ricavato da siti on line specializzati nel settore è pari a circa euro 9.300,00. Considerati i notori ribassi legati alle vendite con modalità competitiva, il valore di liquidazione può, invero ottimisticamente, stimarsi in euro 6.975,00 (-25%).

2) Ricavato dell'eventuale vendita della quota di proprietà pari ad $\frac{1}{4}$ sull'abitazione nella quale la ricorrente vive con la madre, il cui valore è



stimabile sulla base dei valori medi OMI in euro 46.327,50. Considerati i notori ribassi legati alle vendite con modalità competitiva, nonché l'insistenza della comunione il valore di liquidazione può più che ottimisticamente stimarsi in euro 32.428,90.

Verrebbe invece ragionevolmente meno ogni risorsa di natura reddituale, dovendo la ricorrente sopperire alle sopravvenute necessità di natura abitativa.

Alla complessiva somma di euro 39.403,90 andrebbero poi sottratti i costi in prededuzione del compenso OCC pari ad euro 4.314,00.

La residua somma pari ad euro 35.089,00 sarebbe dunque ripartita tra i creditori secondo il loro grado e si palesa ben inferiore rispetto al soddisfacimento integrale oggi proposto.

XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- è consumatore, giacché persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;



- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

XIV. Istanza di adozione delle misure cautelari e protettive

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si chiede di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito del debitore.

Per tutto quanto sopra esposto, la sig.ra Maria Rita Marchesano, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

Salvis iuribus



Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li 13.09.2023

Avv. Ettore Volpe

